

LEGGE di STABILITÀ (L. 147/2013) NOVITÀ RELATIVE a LAVORO e PREVIDENZA

In questa Circolare

1. **Incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori di «call center»**
2. **Riduzione di premi e contributi Inail**
3. **Rendite ai superstiti**
4. **Stabilizzazione di associati in partecipazione – Proroga al 31 marzo 2014**
5. **Restituzione del contributo addizionale Aspi**
6. **Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali**
7. **Contratti di solidarietà**
8. **Fondi di solidarietà bilaterali**
9. **Gestione separata Inps**
10. **Ampliamento delle tutele pensionistiche**
11. **Pensioni**

Nel Supplemento Ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* 27.12.2013, n. 302 è stata pubblicata la L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato.

La norma, **in vigore dal 1° gennaio 2014**, si compone di un unico articolo e 749 commi. Di seguito sono riepilogate le **principali disposizioni di interesse lavoristico-previdenziale**.

1. INCENTIVI per la STABILIZZAZIONE dei LAVORATORI di «CALL CENTER»

Per salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei **servizi di call center**, il co. 22 prevede per il 2014, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'art. 1, co. 1202, L. 296/2006 e che li avessero ancora in forza al 31.12.2013, un **incentivo** pari a **un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali** per ciascuno dei **lavoratori stabilizzati**, per un periodo massimo di **12 mesi**.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante **conguaglio** nelle **denunce contributive mensili** del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi.

Il valore mensile dell'incentivo in parola non può superare l'importo di **euro 200** per lavoratore e il suo valore annuo non può superare **euro 3 milioni** per ciascuna azienda e il **33%** dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo al 1° gennaio 2014 per il suddetto personale stabilizzato.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in argomento, saranno definite le modalità attuative.

Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata deve **autocertificare** il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio all'Inps di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico e fornire, con cadenza mensile, l'aggiornamento di tale elenco.

2. RIDUZIONE di PREMI e CONTRIBUTI INAIL

Il co. 128 stabilisce che con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Inail, a far data dal 1° gennaio 2014, la **riduzione percentuale** dell'importo dei **premi** e dei **contributi** dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a **euro 1.000 milioni** per l'anno 2014, **euro 1.100 milioni** per l'anno 2015 ed **euro 1.200 milioni** a decorrere dall'anno 2016.

Sono **esclusi** dalla riduzione i premi e i contributi previsti dalle seguenti disposizioni: art. 8, L. 493/1999 (assicurazione casalinghe); art. 72, D.Lgs. 276/2003 (lavoro accessorio); D.M. Lavoro 28.3.2007 (apprendisti); art. 5, D.P.R. 1403/1971 (lavoratori domestici).

Il successivo co. 129 statuisce che, sempre dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «*tabella indennizzo danno biologico*», in via straordinaria, è riconosciuto un **aumento** delle **indennità** dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, di **non oltre il 50%** della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai accertati dall'Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di **euro 50 milioni**.

3. RENDITE ai SUPERSTITI

Il co. 130 sostituisce il co. 1, art. 85, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 prevedendo che se l'infortunio ha per **conseguenza la morte**, spetta a favore dei superstiti una **rendita raggugliata al 100% della retribuzione**.

Per i lavoratori deceduti dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti sarà calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al co. 3 dell'art. 116, D.P.R. 1124/1965 al fine di garantire sempre un livello massimo di prestazioni.

Il successivo co. 131 provvede ad individuare normativamente i **familiari beneficiari** delle prestazioni erogate a carico del fondo previsto per assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle

vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si tratta del **coniuge** superstite fino alla morte o a un nuovo matrimonio e dei **figli** legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi; in mancanza di tali soggetti, il beneficio viene destinato agli **adolescenti** e ai **genitori adottati** se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte e ai **fratelli** e **sorelle** se conviventi con l'infortunato e a suo carico.

4. STABILIZZAZIONE degli ASSOCIATI in PARTECIPAZIONE – PROROGA al 31 MARZO 2014

La normativa riapre i termini per la **sanatoria degli associati in partecipazione**.

Infatti, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, il co. 133 riapre, **fino al 31.3.2014**, il termine per concludere **appositi accordi collettivi** e, quindi, aderire alla **procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione** mediante la loro assunzione entro i successivi tre mesi.

Nel caso di stipula dell'accordo collettivo l'azienda ha la **garanzia di chiudere ogni pendenza** con il passato in quanto il lavoratore ha l'onere di rinunciare a qualsiasi rivendicazione in merito al rapporto pregresso.

L'assunzione del lavoratore deve essere accompagnata dal **versamento**, a cura del datore di lavoro, di un **contributo pari al 5% della quota contributiva** prevista a carico degli associati per i periodi di durata del rapporto pregresso, entro un tetto massimo di sei mensilità.

Tutta la documentazione d'anziché detta deve essere inviata alla sede Inps territorialmente competente entro il **31.7.2014**.

5. RESTITUZIONE del CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI

Il co. 135, L. 147/2013 statuisce che, dal 1° gennaio 2014, in caso di **trasformazione di contratti a tempo indeterminato** sarà possibile **recuperare la contribuzione aggiuntiva Aspi dell'1,40%** dovuta per i contratti a termine non più nei limiti delle ultime sei mensilità, ma **per intero**; il comma, infatti, sopprime le parole «*Nei limiti delle ultime sei mensilità*», contenute al primo periodo dell'art. 2, co. 30, L. 28.6.2012, n. 92.

6. RIFINANZIAMENTO degli AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sono stati **incrementati di euro 600 milioni** gli stanziamenti per il 2014 per il **rifinanziamento degli ammortizzatori sociali** in deroga di cui all'art. 2, co. 64, 65 e 66, L. 28.6.2012, n. 92.

Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui sono destinatarie le aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 5, co. 5 e 8, D.L. 20.5.1993, n. 148, conv., con modif., dalla L. 19.7.1993, n. 236 è stata autorizzata per il 2014 la spesa di euro 40 milioni.

Per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività di cui all'art. 1, co. 1, D.L. 5.10.2004, n. 249, conv., con modif., dalla L. 3.12.2004, n. 291 e succ. modif., sono destinati, per il 2014, euro 50 milioni.

7. CONTRATTI di SOLIDARIETÀ

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il co. 186 prevede, per il 2014, che l'ammontare del **trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà** di aziende soggette alla Cigs di cui all'art. 1, D.L. 30.10.1984, n. 726, conv., con modif., dalla L. 19.12.1984, n. 863 e succ. modif., è **umentato** nella misura del **10% della retribuzione persa** a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Tale trattamento sarà perciò aumentato dal 60% al **70%**. Sul punto va ricordato che l'incremento del trattamento di integrazione salariale era stato aumentato del 20% (quindi passando dal 60% all'80%) per gli anni 2009-2013.

8. FONDI di SOLIDARIETÀ BILATERALI

In tema di istituzione o modifica dei **fondi di solidarietà bilaterali** per i **settori privi di ammortizzatori** sociali ordinari, il co. 185, al fine di assicurare ai lavoratori una sempre più ampia tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, **elimina la scadenza del 31.10.2013** (termine entro il quale avrebbero dovuto essere sottoscritti gli accordi sindacali) dando così la possibilità di istituire o adeguare i fondi esistenti senza alcun limite di tempo.

Dal 1° gennaio 2014, in assenza di fondi appositi o idonei, i datori di lavoro di settori e tipologie non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali e comunque con più di 15 dipendenti saranno tenuti al **versamento della contribuzione al fondo** di solidarietà residuale da istituirsi con apposito D.M.

L'aliquota di finanziamento del fondo è dello **0,5%**. La norma prevede che, dalla data di decorrenza del nuovo fondo eventualmente costituito, i datori di lavoro del relativo settore non saranno più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate e i contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo residuale.

Qualora, però, al 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di settore, l'obbligo di contribuzione al fondo residuale sarà **sospeso** con apposito D.M., fino al completamento delle procedure, ma non oltre il 31.3.2014, data oltre la quale l'obbligo sarà comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.

Il fondo di solidarietà residuale garantisce la prestazione di un **assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale** per una durata non inferiore a **un ottavo delle ore complessivamente lavorabili** da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

9. GESTIONE SEPARATA INPS

Il co. 744 fissa, per l'anno 2014, per i **lavoratori autonomi**, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335, che **non** risultino **iscritti ad altre gestioni** di previdenza obbligatoria né **pensionati**, l'aliquota contributiva, di cui all'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247, nella misura del **27%**.

Al co. 491 viene, altresì, previsto che per gli **iscritti** alla Gestione separata Inps **assicurati** presso **altre forme obbligatorie o pensionati**, l'**aliquota** contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **22%** (in luogo del 21%) per il 2014 e al **23,5%** (in luogo del 22%) per il 2015 mentre resta invariata l'aliquota del **24%** dal 2016 in poi.

10. AMPLIAMENTO delle TUTELE PENSIONISTICHE

Con una serie di disposizioni contenute nei co. da 191 a 198 vengono incrementati i **contingenti** dei lavoratori ai quali si può applicare la **disciplina pensionistica previgente alla cd. riforma Fornero**.

Con decreto da adottarsi entro l'1.3.2014 saranno definite le modalità di attuazione di tali disposizioni. In particolare: con effetto sulle pensioni decorrenti dal 2014, è incrementato di 6.000 unità il contingente di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4.12.2011; viene aumentata la platea dei lavoratori esodati mediante l'inclusione di ulteriori 17.000 unità escluse da precedenti interventi, purché maturino i requisiti pensionistici entro il 7.12.2014 e appartengano alle seguenti categorie:

- lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4.12.2011** i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è **risolto entro il 30.6.2012** in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo il 30.6.2012, qualsiasi attività non riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è **risolto dopo il 30.6.2012 ed entro il 31.12.2012** in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per **risoluzione unilaterale**, nel periodo compreso **tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011**, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori collocati in **mobilità ordinaria alla data del 4.12.2011** e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, co. 1 e 2, L. 23.7.1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. 201/2011. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, co. 1, D.Lgs. 184/1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
- lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4.12.2011**, ancorché al 6.12.2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1.1.2007 e il 30.11.2013 e che alla data del 30.11.2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

11. PENSIONI

Il co. 483 prevede, per il triennio 2014-2016, la **rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici**:

- nella misura del **100%** per i trattamenti **pari o inferiori a 3 volte il minimo Inps**, ma per le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica del 100%, l'aumento di rivalutazione sarà comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato;
- nella misura del **95%** per i trattamenti **superiori a 3 volte il minimo e pari o inferiori a 4 volte il minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, ma per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica del 95%, l'aumento di rivalutazione sarà comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato;
- nella misura del **75%** per i trattamenti **superiori a 4 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 5 volte il minimo** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, ma per le pensioni di importo superiore a 5 volte il minimo e inferiore a tale limite incrementato della rivalutazione automatica del 75%, l'aumento di rivalutazione sarà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del **50%** per i trattamenti **superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte il minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, ma per le pensioni di importo superiore a 6 volte il minimo e inferiore a tale limite, incrementato della rivalutazione automatica del 50%, l'aumento di rivalutazione sarà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del **40%**, per il 2014, e del **45%**, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti complessivamente **superiori a 6 volte il minimo Inps** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non sarà riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a 6 volte il minimo.

A seguire, il co. 486 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il 2016, che sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps, sia dovuto un **contributo di solidarietà** a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al **6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo** fino all'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo Inps, nonché pari al **12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo** di 20 volte il trattamento minimo Inps e al **18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo** di 30 volte il trattamento minimo Inps.